



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Palermo, 6 luglio 2018, Protocollo n. **28130**

Al sig. Sindaco

Al sig. Segretario Generale

Al sig. Responsabile del procedimento  
del Comune di cui all'allegato elenco

Alle SRR e ai gestori degli impianti TMB e discariche

p.c

On.le Presidente della Regione

Sig. Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Sig. Assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica

all'ARPA Sicilia

alle ASP dell'Isola

alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile  
al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - ROMA  
alle Prefetture dell'isola

**Oggetto: Ordinanza ex art.191, D.Lgs. n.152/2006, n.4/Rif del 7 giugno 2018, del Presidente della Regione Siciliana -Emergenza rifiuti urbani- Insufficienza di capacità di trattamento e di abbancamento rifiuti urbani indifferenziati –Riduzione dei rifiuti conferiti (raccolta differenziata) - Trasporto e smaltimento fuori regione. Chiarimenti sugli adempimenti posti a carico degli Enti locali.**

### 1. Premesse

La causa scatenante della attuale situazione emergenziale che affligge il settore dei rifiuti urbani in Sicilia, conclamata dalla dichiarazione di stato di emergenza del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2018, è essenzialmente dovuta alle notevoli quantità di rifiuto indifferenziato che gran parte dei Comuni siciliani conferiscono agli impianti di discarica in ragione della omessa o inefficiente raccolta differenziata.

Il valore medio regionale di raccolta differenziata in Sicilia nel 2016 è stato pari al 15.40% (ispra) e nel 2017 pure in crescita verso il 20% si mantiene molto lontano dal 65% fissato dalla vigente normativa nazionale e regionale.

In Sicilia, pertanto, il ricorso alle discariche è notevole ed abnorme in quanto oltre l'80% del rifiuto prodotto annualmente (circa 1.880.000 t su 2.350.000 t) finisce nelle discariche, provocando il rapido esaurimento delle stesse oltre che un aggravio dell'esercizio degli impianti di trattamento meccanico-biologico -TMB- e una non ottimale biostabilizzazione del sottovaglio umido.

L'unica misura efficace perseguibile attualmente è, pertanto, quella dell'aumento della raccolta differenziata da parte dei Comuni per adeguarla ai valori imposti dalle legge, così riducendo i quantitativi dei rifiuti non differenziati ad oggi conferiti in discarica.

La legge regionale n.9 del 2010, all'art.9, imponeva l'obbligo di raggiungimento dei seguenti livelli minimi di raccolta differenziata: del 20% al 2010, del 40% al 2012 e del 65% al 2015.

Il Presidente della Regione Siciliana, preso atto del persistente inadempimento da parte di numerosi Enti locali dell'obbligo di incrementare le percentuali di raccolta differenziata fino al conseguimento dell'obiettivo del 65%, obbligo sancito dalla legge regionale n.9/2010 e ribadito con numerose Ordinanze ex art.191 del D.Lgs. n. 152/2006, ha emanato, in ultimo, l'Ordinanza n.4/Rif del 7 giugno 2018, che, all'art.4 c.5, così recita:

*“Considerato che lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti è causato essenzialmente dai bassi livelli di raccolta differenziata conseguiti dai Comuni, notevolmente inferiori ai valori delle altre regioni ed ai limiti di legge, che conseguentemente è notevole il flusso dei conferimenti in discarica del rifiuto indifferenziato, che ciò provoca la rapida saturazione delle stesse discariche e l'inidonea biostabilizzazione del sottovaglio umido da abbancare con gravi conseguenze per l'ambiente e la salute, si dispone, con decorrenza 1 ottobre 2018, il contingentamento dei quantitativi dei rifiuti conferibili in discarica inibendo ai Comuni di conferire un quantitativo di rifiuti indifferenziati oltre il 70% del quantitativo totale prodotto nel corrispondente periodo dell'anno precedente.”*

## **2. Invio dei rifiuti urbani fuori regione**

Al fine di evitare che il provvedimento di contingentamento del rifiuto indifferenziato determini situazioni di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica dovute al mancato smaltimento delle *eccedenze* di tale percentuale (70%) non conferibili in discarica, il Presidente della Regione ha disposto che codesta Amministrazione trasmetta, entro il 31 luglio 2018, a questo Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il contratto sottoscritto e/o il provvedimento di affidamento del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento al di fuori del territorio della Regione Siciliana dei rifiuti *“eccedenti”* quelli contingentati e pertanto non ammessi in discarica regionale.

Nell'attuale situazione, in assenza di adozione da parte di codesta Amministrazione di efficaci misure dirette ad incrementare la raccolta differenziata, misure prescritte dalle leggi e più volte disposte dal Presidente della Regione con precedenti Ordinanze ex art. 191, D.Lgs. n. 152/2006, e con la stessa Ordinanza n. 04/Rif del 07 giugno 2018, il trasporto dei rifiuti fuori regione è infatti misura emergenziale indispensabile ad evitare l'insorgere di situazioni di grave pericolo per l'igiene e la salute pubblica.

Tale misura è stata anche prescritta dal Consiglio dei Ministri n. 69, dell'8 febbraio 2018, che ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani e dalla Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n. 513 che prevede esclusivamente: 1)-l'accelerazione della costruzione di sei impianti di trattamento rifiuti, già previsti nella programmazione, nonché 2) -il *“trasferimento dei rifiuti fuori Regione.... con oneri a carico della Tariffa o della Tassa di smaltimento dei rifiuti, localmente applicata... ”*. (art.2, comma1).

Il Presidente della Regione ha quindi in sostanza disposto che codesto Comune in indirizzo provveda ad affidare il servizio del trasporto fuori regione dei rifiuti indifferenziati, ovvero frazione secca o stabilizzata in uscita dai TMB, *eccedenti* la quantità del 70% di quella prodotta complessivamente nel corso del corrispondente periodo dell'anno precedente e che tale servizio debba avere decorrenza dal 1° ottobre 2018.

## 2.1. Modalità operative

Ai fini della concreta applicazione della superiore disposizione si chiarisce che se il Comune Y produce, nel mese di riferimento, 1000t di rifiuto totale (RT) e la raccolta differenziata (RD) nel mese è pari a 130t (RD%=13%) il RUR è pari a  $1000 - 130t = 870t$ , (RUR%=87%). Pertanto il Comune Y potrà conferire in discarica regionale solo una quantità massima di 700t di rifiuto urbano indifferenziato e la restante quantità di 170t, pari a  $RTx(30\% - RD\%)$ , risulta "eccedente" e non conferibile negli impianti TMB e discariche del territorio regionale prossimi alla saturazione.

Si chiarisce altresì che, vista la variabilità delle quantità mensili RT prodotte (e generalmente in aumento da giugno ad agosto), l'Ordinanza assume come riferimento il corrispondente mese dell'anno precedente e non il mese del 2018 di cui sono disponibili i dati di RD giacchè questo sarà il mese precedente a quello di applicazione e pertanto, di massima, con minori quantità (tranne per i Comuni che in estate perdono popolazione).

Ovviamente i Comuni che hanno raggiunto una RD% pari o superiore al 30%, per il mese di giugno 2018, non hanno rifiuto indifferenziato "eccedente" e non sono soggetti agli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 dell'art.4 dell'Ord. n.4/Rif.

Appare opportuno far rilevare che la misura in parola non è da intendersi come punitiva e sanzionatoria ma come misura concretamente necessaria per allontanare gravi scenari emergenziali e da applicarsi in modo ragionevole ed equilibrato e, pertanto, non appaiono rilevanti "eccedenze" di modesta entità. Pertanto, se la RD% conseguita a giugno 2018 è poco inferiore al 30% e se tale obiettivo risulta ragionevolmente conseguibile nel mese di luglio, (come desumibile anche dal "trend" di crescita), non si applica la procedura di invio fuori regione. Analogo è il caso di un Comune che mediamente ha raggiunto il 30% nei primi mesi del 2018 e accidentalmente negli ultimi mesi si mantiene un po' al disotto.

Per le stesse ragioni, si significa che qualora i Comuni, nell'adottare comunque ogni provvedimento possibile finalizzato all'incremento della raccolta differenziata, facciano crescere la RD e riescano a conseguire ad ottobre 2018 la percentuale del 30% di RD, la procedura di commissariamento, di seguito citata e prevista dalla Ordinanza n.4/Rif, e pure avviata, sarà sospesa ovvero revocata.

Si precisa inoltre che il trasferimento di tali "eccedenze" di rifiuto indifferenziato resta a carico dei soggetti normativamente competenti e cioè i Comuni che provvedono (o singolarmente o tramite le competenti SRR ai sensi della L.r. n.9/2010) tramite operatore qualificato.

I maggiori costi di smaltimento (limitatamente alle quantità trasferite) non potranno che gravare sulla Tariffa o Tassa di smaltimento rifiuti localmente applicata e che i suddetti Comuni riscuotono, ciò conformemente alla vigente normativa ed al disposto dell'Ordinanza statale n. 513/2018.

Da un punto di vista operativo, l'affidamento del servizio per il trasferimento e lo smaltimento dell'indifferenziato (CER 20.03.01) sarà a cura dei Comuni produttori e/o delle SRR. Per le frazioni in uscita dai TMB, parte secca dei RSU (CER 19.12.12) o stabilizzata (CER 19.05.01 - 19.05.03), il suddetto servizio potrà essere affidato dai gestori degli impianti TMB e/o discariche anche per conto dei Comuni e delle SRR.

Gli operatori pubblici, Comuni, SRR, Società di scopo, gestori di piattaforme, potranno fare utile riferimento, per l'affidamento del servizio, agli operatori che hanno risposto alla manifestazione di interesse dell'11 maggio 2018 unitamente ad altri che individueranno.

I suddetti soggetti pubblici potranno anche avvalersi delle procedure negoziate di cui all'art.63 del Codice dei Contratti nella qualità di soggetti attuatori a ciò incaricati dal Commissario Straordinario ex OCDPC n.513/2018. Restano ferme le ordinarie procedure di affidamento in regime di urgenza ovvero il ricorso a *provvedimenti contingibili ed urgenti di cui agli artt. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 50 e 54 del TUEL*. (in proposito si precisa che il riferimento, in Ordinanza 4/rif, all'art.52 del TUEL è da intendersi riferito all'art.50)

Circa la misura del 30% minimo di RD% ovvero della limitazione del 70% massimo di rifiuto indifferenziato conferibile nelle discariche regionali, si precisa che la stessa è stata ragionevolmente fissata, in questa fattispecie temporale, come spiegato nelle premesse dell'Ordinanza per evitare la *rapida saturazione delle stesse discariche e l'inidonea biostabilizzazione del sottovaglio umido da abbancare con gravi conseguenze per l'ambiente e la salute* e rappresenta la soglia minima per la "messa in sicurezza" dell'intero sistema regionale di gestione dei rifiuti.

### **3. Intervento sostitutivo**

L'art.3, comma7, della citata Ordinanza n.4/Rif del 7.6.2018 prevede poi che *"la mancata trasmissione del contratto o del provvedimento di cui al punto precedente costituisce grave violazione e comporta l'avvio dell'intervento sostitutivo nei confronti del Comune omissivo e l'attivazione delle procedure di decadenza degli organi comunali ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii."*

A tal proposito è opportuno chiarire che, ai sensi dell'art.4 l.r. n.9/2010, i Sindaci adottano le disposizioni per la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti (lett. g.) e che, ai sensi dell'art.4, comma 4, l.r. n 9/2010, i Sindaci sono tenuti ad adottare, nel loro territorio, le Ordinanze di cui all'art. 191, D.Lgs. n. 152/2006.

Ne consegue che, qualora le strutture comunali competenti, e per esse il responsabile del procedimento in indirizzo, non abbiano provveduto, o non siano in grado di provvedere, a quanto disposto dal Presidente della Regione, dovrà provvedere la S.V., Sindaco, attraverso apposite Ordinanze ex art.191, D.Lgs. n.152/2006, da adottare in tempo utile per consentire a codesta Amministrazione di eseguire l'Ordinanza nel termine assegnato.

E' evidente, infatti, che la presenza di Amministrazioni comunali non in grado di smaltire, con la raccolta differenziata e o con il trasporto fuori regione, almeno il 30% del rifiuto totale prodotto, e pertanto inviano in discarica grandi quantità di indifferenziato, espone la Comunità all'intollerabile rischio di grave danno per l'igiene e la sanità pubblica e impone conseguentemente all'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza degli organi e di commissariare gli enti che avessero causato tale grave pericolo.

### **4. Altre disposizioni e conclusioni**

In considerazione di quanto sopra esposto, nel ribadire tutte le disposizioni finalizzate all'incremento della raccolta differenziata, si prega di relazionare immediatamente sulle iniziative adottate per dare puntuale esecuzione all'Ordinanza presidenziale n.4/Rif del 07 giugno 2018, sulle attività poste in essere e sui risultati conseguiti mensilmente in materia, fermo restando che, al fine di evitare l'attivazione del procedimento di commissariamento, il provvedimento di affidamento del servizio di trasporto fuori regione dovrà pervenire entro il 31.7.2018 .

Si conferma la piena collaborazione di questa Amministrazione regionale, per quanto di competenza, in merito alle problematiche in oggetto e si confida nel senso di responsabilità delle SS.VV. al fine di evitare l'acutizzarsi della emergenza rifiuti nell'intera regione e l'insorgere di gravi situazioni anche locali di pregiudizio per la salute e l'ambiente.

Si confida, altresì, nella concreta collaborazione istituzionale di tutti gli organi e gli uffici in indirizzo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze normative, al fine della mitigazione e del superamento dell'emergenza in corso.

Si resta in attesa di urgente e concreto riscontro.

Il Dirigente Generale  
(Ing. Salvatore Cocina)



Elenco Comuni destinatari di cui alla nota prot. n. 28130

del 23.03.2010

<b>Comune</b>	<b>Prov</b>	<b>SRR</b>
Burgio	AG	AGRIGENTO PROVINCIA OVEST
Camagra	AG	AGRIGENTO PROVINCIA EST
Campobello di Licata	AG	AGRIGENTO PROVINCIA EST
Canicatti	AG	AGRIGENTO PROVINCIA EST
Favara	AG	AGRIGENTO PROVINCIA EST
Lampedusa e Linosa	AG	AGRIGENTO PROVINCIA EST
Licata	AG	AGRIGENTO PROVINCIA EST
Naro	AG	AGRIGENTO PROVINCIA EST
Palma di Montechiaro	AG	AGRIGENTO PROVINCIA EST
Ravanusa	AG	AGRIGENTO PROVINCIA EST